



Verso il futuro

COPIA

COMUNE DI OZEGNA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di aprile alle ore 18.00 in esecuzione del decreto sindacale n. 4/2020 del 07/04/2020, presso il Palazzetto dello Sport, sito in viale dello Sport n.1-Ozegna, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, senza la presenza di pubblico per motivi di emergenza sanitaria ai sensi del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, composto dai seguenti membri:

BARTOLI SERGIO	SINDACO	Presente
GRAZIANO GIOVANNI AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
POZZO FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DELAURENTI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
CORTESE ARMANDA	CONSIGLIERE	Presente
SCALESE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
GALLO LASSERE LARA	CONSIGLIERE	Presente
COCO ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
CHIARABAGLIO CAV. IVO	CONSIGLIERE	Assente
VITTONI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GERMANO BRUNO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta l'assessore esterno e Vice Sindaco Sig.ra Bartoli Rosella

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BOVENZI DR. UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARTOLI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è differito al 31 maggio 2020;

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art.1, comma 779, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale testualmente recita: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", e in particolare l'articolo 1, comma 738, il quale dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Dato atto, per quanto sopra esposto, che a decorrere dal 01 Gennaio 2020 cessa di esistere la IUC, imposta unica comunale, ad eccezione delle componenti TARI e IMU, sancendo di fatto l'abolizione della sola componente TASI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale" decorrenti dal 1/1/2014;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2019 avente ad oggetto "Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Approvazione modificazioni ed integrazioni del Regolamento del Tributo sui Rifiuti (TARI);

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2019 ad oggetto "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019";

Richiamata la disciplina dell'IMU così come disposta dall'articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27.12.2019, n. 160;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 740, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 che prevede che "Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

Preso atto dell'articolo 1, comma n. 743, della Legge di bilancio 2020, in merito all'identificazione del soggetto passivo d'imposta IMU;

Preso atto delle indicazioni contenute dall'art. 1, comma 755, della Legge di Bilancio 2020: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.07.2015 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015" con cui venivano approvate le aliquote TASI nelle seguenti misure:

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze – escluse abitazioni Cat. A/1 – A/8 – A/9 (base imponibile come determinata per l'IMU 2012): 2,5 (due virgola cinque per mille)

Aliquota applicare a tutti gli altri immobili: 0 (zero) per mille; per azzeramento di aliquota ai sensi del Comma 676, dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013;

Richiamato l'art. 1, comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduceva l'esenzione della TASI sull'abitazione principale a decorrere dall'esercizio 2016, per effetto del quale a decorrere dall'anno 2016 nel Comune di Ozegna non veniva di fatto applicata la TASI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.03.2019 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019";

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine rendere inalterato il gettito derivante dalla fiscalità locale, approvare per l'anno 2020 le aliquote come di seguito riportato:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,30 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Preso atto:

-di quanto previsto dall'art. 1, comma 744, Legge di bilancio 2020: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento"...

-dall'art. 1, comma 749, della medesima legge: "... l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione..."

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge di bilancio 2020: "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."

Vista la Legge 27.12.2019, n. 160;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il T.U.L.E.L. 267/2000, nel quale, tra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza amministrativa dell'atto;

Con votazione palese che ha sortito il seguente risultato:

Presenti n. 9 Astenuti n. 0 Votanti n. 9

Con n. 9 voti favorevoli n. 0 contrari espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote per l'anno d'imposta 2020, nelle seguenti misure:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,30 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'eventuale individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi.

Di dare atto altresì, che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari.

Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto di cui al comma 757 art. 1 della legge di bilancio 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno oggetto d'imposta, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine della sua pubblicazione entro il 28 ottobre.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente stante l'urgenza:

Presenti n. 9 Astenuti n. 0 Votanti n. 9

Con n. 9 voti favorevoli n. 0 contrari espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.LGS. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
In originale firmati

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLI SERGIO

F.to BOVENZI DR. UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione nr. 6

X viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29 APR 2020 (art. 124 del D.Lgs.n. 267/2000)

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, del T.U. n. 1267/2000)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ozegna, li 29 APR 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

BOVENZI DR. UMBERTO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

Ozegna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BOVENZI DR. UMBERTO
